

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	23,05	118,15
0712 90 19	23,05	118,15
1001 10 10	27,26	164,57 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	27,26	164,57 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	23,07	114,05
1001 90 99	23,07	114,05
1002 00 00	49,93	114,27 ⁽³⁾
1003 00 10	40,77	113,11
1003 00 90	40,77	113,11
1004 00 10	32,17	110,33
1004 00 90	32,17	110,33
1005 10 90	23,05	118,15 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	23,05	118,15 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	40,77	124,87 ⁽⁴⁾
1008 10 00	40,77	2,92
1008 20 00	40,77	61,47 ⁽⁴⁾
1008 30 00	40,77	0,00 ⁽⁴⁾
1008 90 10	⁽⁵⁾	⁽⁵⁾
1008 90 90	40,77	0,00
1101 00 00	46,85	172,25
1102 10 00	84,22	174,17
1103 11 10	56,78	269,61
1103 11 90	49,97	185,94

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.